

## **Nota sulle disposizioni transitorie per il nuovo regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei, in vigore dal 1° gennaio 2020**

Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore una [nuova normativa sul diritto d'iniziativa dei cittadini europei](#).

Ai sensi di tale normativa, *"il regolamento (UE) n. 211/2011 ("precedente normativa") è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2020"* (vedere l'articolo 26).

Il regolamento (UE) 2019/788 ("nuova normativa") prevede alcune disposizioni transitorie: *"gli articoli da 5 a 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 continuano ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2020 alle iniziative dei cittadini europei registrate anteriormente al 1° gennaio 2020"* (vedere l'articolo 27).

### **Cosa succederà alle iniziative registrate prima della fine del 2019 e che si apprestano a raccogliere o stanno già raccogliendo le dichiarazioni di sostegno? Gli organizzatori dovranno modificare i moduli per raccogliere le dichiarazioni di sostegno e i loro sistemi di raccolta online?**

Qualsiasi iniziativa dei cittadini registrata entro la fine del 2019 dovrà seguire la precedente normativa sulla raccolta delle dichiarazioni di sostegno e, in particolare, le condizioni e i requisiti in materia di dati relativi ai firmatari. Gli organizzatori dovranno inoltre seguire la precedente normativa per l'utilizzo dei sistemi (individuali) di raccolta elettronica.

Ciò significa che gli organizzatori che non hanno ancora avviato la raccolta online delle dichiarazioni di sostegno devono istituire un proprio sistema di raccolta elettronica e farlo certificare dall'autorità competente degli Stati membri in cui è ospitato.

Per le iniziative che sono già in fase di raccolta, non saranno necessarie modifiche per quanto riguarda i moduli (e i requisiti in materia di dati) finalizzati alla raccolta delle dichiarazioni di sostegno. Non sarà inoltre necessario modificare i rispettivi sistemi di raccolta per via elettronica.

### **Quale normativa deve seguire un'iniziativa registrata prima del 1° gennaio 2020 dopo aver raccolto il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno?**

Le norme per la convalida delle dichiarazioni di sostegno raccolte per le iniziative registrate prima del 1° gennaio 2020 non cambieranno.

Non cambieranno neanche le norme per la presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Non è previsto alcun termine in proposito, ma gli organizzatori devono essere a conoscenza degli specifici periodi di conservazione delle dichiarazioni di sostegno raccolte (la nuova normativa prevede un termine di 3 mesi, che però si applica soltanto alle iniziative registrate dopo il 1° gennaio 2020).

Tuttavia, dopo la presentazione dell'iniziativa alla Commissione, la nuova normativa si applica alla fase d'esame; ciò significa, in particolare, che la Commissione avrà un termine di 6 mesi (anziché i 3 mesi previsti dalla precedente normativa) per dare la sua risposta.

**Quale sarà il termine entro il quale la Commissione dovrà fornire la sua risposta a un'iniziativa valida presentata entro la fine del 2019: 3 mesi o 6 mesi?**

In merito all'esame delle iniziative valide, per quelle presentate entro la fine del 2019 la Commissione avrà 6 mesi, anziché 3, per adottare una comunicazione.

**I comitati dei cittadini costituiti per le iniziative registrate prima del 1° gennaio 2020 devono modificare il loro assetto esistente?**

A partire dal 1° gennaio 2020 i comitati dei cittadini si chiameranno gruppi di organizzatori. Non saranno tenuti a modificare la loro struttura esistente, ma potranno seguire la nuova normativa e ammettere eventualmente altri membri.

Tuttavia, non saranno autorizzati a costituire un'entità giuridica. Tale possibilità è prevista soltanto per le iniziative registrate dal 1° gennaio 2020 in poi.